



## Istituto Comprensivo "GIOVANNI XXIII - PASCOLI"

Sede centrale Via Mignozzi, 96 – Tel. 0804413008  
Sede Scuola sec. 1° grado Via Giovanni XXIII, 64 – Tel. 0804413170  
Codice meccanografico: BRIC84500B - C.F.90059340746  
Email: [BRIC84500B@istruzione.it](mailto:BRIC84500B@istruzione.it) - [BRIC84500B@pec.istruzione.it](mailto:BRIC84500B@pec.istruzione.it)  
Codice univoco Ufficio MGC236 CODICE IPA EAHYPUDS



Unione europea  
Fondo sociale europeo

### REGOLAMENTO UTILIZZO TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA

In linea con gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali delle nuove generazioni, e l'impiego e la diffusione anche nella scuola italiana delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, anche il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono di promuovere nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, a supporto dell'insegnamento di qualità.

Coerentemente con quanto previsto nel PNSD emanato dal MIUR, e con gli obiettivi del PNRR come illustrati nel Piano scuola 4.0 questo Istituto intende porsi i seguenti obiettivi:

- ❖ rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
- ❖ utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy;
- ❖ integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con device e tecnologie degli studenti per attività di sviluppo e utilizzo di linguaggi e applicativi per la didattica e il pensiero
- ❖ promuovere l'opportuna complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico- motorie degli studenti.

Il seguente regolamento d'Istituto è opportuno per definire in modo dettagliate regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola, al fine di prevenire i rischi che l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna, o diventino, peggio, strumenti coinvolti in fenomeni di cyberbullismo.

**VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive

modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

**PREMESSO** che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

**PREMESSO** che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

**VISTA** la C.M. prot. n.3602 del 31 luglio 2008

**VISTA** la legge 30.10.2008, n.169

**VISTA** la direttiva del MPI n.104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

**VISTO** il D.M.n.30del15/03/2007"Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

**VISTO** il D.M.n.104del30/11/2007\*"Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

**VISTA** la legge241/90 e successive modificazioni

**VISTA** la legge L. 71 del 29 maggio 2017“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”

**CONSIDERATO** che è necessario aggiornare il Capo VII del Regolamento di Istituto integrandolo con l’art 3 ter Regolamento uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola;

**VISTO** il Codice della Privacy, D. Lgs.196/2003, modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile;

**VISTA** la legge L. 70 del 17 maggio 2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo

**VIETA** l’uso **non autorizzato** dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988).

La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare, rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno del regolamento d’Istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

Tali provvedimenti sono orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

## **È VIETATO**

l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo).

Il divieto è così regolamentato:

- ❖ è vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (e. g. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n.249/1998. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe;
- ❖ è vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/videoriprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Per coloro che dovessero utilizzare i cellulari, durante l'attività didattica, si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (vedi tabella sanzioni capo VII art. 3 regolamento).

Il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di servizio, per scopi non legati alla funzione docente e/o istituzionali è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola.

Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritto.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in

particolare quando si tratta di episodi deprecabili, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

### **DEROGHE**

Per dichiarate e motivate ragioni (e.g., necessità di salute, monitoraggi glicemici) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, tramite apposito modulo da richiedere in segreteria, di detenzioni del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.

Gli alunni in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco. I docenti della classe saranno informati, tramite registro in adozione, circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa.

L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (e.g. smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.

### **UTILIZZO DEL CELLULARE A SCOPO DIDATTICO**

Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili (qualora si dovesse rendere del tutto necessario) per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore dovrà annotare nel registro l'autorizzazione all'utilizzo e la finalità didattica.

La normativa di riferimento per l'utilizzo degli smartphone in classe è la direttiva n. 104 del 2007 nella quale si afferma *"Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R.n.249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto."*

Il Dirigente Scolastico  
Maria Blonda